

**CONVENZIONE TRA LA COMUNITA MONTANA DEL CASENTINO E I COMUNI DI BIBBIENA, CAPOLONA, CASTEL SAN NICCOLO', CASTELFOCOGNANO, CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, MONTEMIGNAIO, ORTIGNANO RAGGIOLO, POPPI, PRATOVECCHIO, STIA, SUBBIANO E TALLA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DI UN IMPIANTO DI MACELLAZIONE INTERCOMUNALE**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso la sede della Comunita' Montana del Casentino, via Roma, 203 - Ponte a Poppi (AR), tra i seguenti enti locali:

Comune di Bibbiena, nella persona di ....., nato a .....il ....., in qualità di Dirigente;

Comune di Capolona, nella persona di ....., nato a .....il ....., in qualità di direttore Generale;

Comune di Castel Focognano nella persona di ....., nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco;

Comune di Castel San Niccolò, nella persona di ....., nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco;

Comune di Chitignano, nella persona di ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica;

Comune di Chiusi della Verna, nella persona di ....., nata a .....il ....., nella sua qualità di Segretario comunale;

Comune di Montemignaio, nella persona di ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Comune di Ortignano Raggiolo, nella persona di ....., nato a .....il ....., nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Comune di Poppi, nella persona di ....., nato a .....il ....., nella qualità di Sindaco;

Comune di Pratovecchio nella persona di ....., nato a ....., il ....., nella qualità di Sindaco;

Comune di Stia, nella persona di ....., nata a .....il ....., nella sua qualità di Segretario Comunale;

Comune di Subbiano nella persona di ....., nato a .....il ....., in qualità di Segretario Comunale;

Comune di Talla, nella persona di ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di Responsabile del servizio tecnico;

**convengono e stipulano quanto segue:**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Le parti contraenti intervengono al presente atto allo scopo comune di procedere in forma associata alla realizzazione e gestione di un impianto di macellazione al servizio di tutte le amministrazioni comunali del Casentino, e in grado, nel rispetto delle vigenti normative, di soddisfare la domanda dell'utenza pubblica e privata del Casentino.

## **Art. 2**

### **Esercizio associato di funzioni e competenze**

Le amministrazioni comunali convengono di esercitare in modo associato le funzioni inerenti al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e di delegare conseguentemente, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della legge 6 giugno 1990, n. 142, alla Comunità Montana del Casentino tutte le funzioni, compiti e competenze connesse, compreso la progettazione dell'impianto

La Comunità Montana, che accetta, s'impegna ad esercitare le funzioni delegate con le modalità stabilite dalla presente convenzione.

## **Art. 3**

### **Finanziamento delle funzioni delegate**

Al finanziamento delle funzioni indicate nella presente convenzione provvedono le amministrazioni comunali e la Comunità Montana del Casentino nelle forme, modi e importi stabiliti nei successivi articoli.

## **NORME COMUNI SULLA REALIZZAZIONE DEL MATTATOIO**

## **Art. 4**

### **Localizzazione dell'opera**

L'impianto di macellazione, per consenso unanime dei contraenti, verra' realizzato in comune di Castel San Niccolo', in loc. Strada in Casentino, su di un terreno su cui e' attualmente edificato un fabbricato ex mattatoio del comune di Castel San Niccolo', di proprietà dell'amministrazione comunale medesima.

Confinante con: strada vicinale delle Cascine e Istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero di Fiesole, salvo se altri.

Riportato nel N.C.U. del comune di Castel San Niccolò, alla partita 2185, esattamente in ditta, foglio n. 28 particella n. 110, così' individuato nel tipo di mappale n. 3936/91 approvato dall'U.T.E. di Arezzo il 11/12/1991, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'immobile su cui viene realizzata l'opera fa parte del patrimonio indisponibile del comune di Castel San Niccolò ed è quindi proprietà del comune medesimo

## **Art. 5**

### **Costo dell'opera**

L'importo presunto per la realizzazione del mattatoio ammonta a L. 1.653.000.000 così suddivise:

1	per acquisto terreni e immobile		160.000.000
2	per lavori:		
	2.1 opere murarie, impianti ausiliari, impianto termo-idrico, impianto elettrico, aria compressa	486.000.000	
	2.2 impianti meccanici, macchine e attrezzature per la macellazione	498.000.000	
	2.3 sistemazioni esterne	233.000.000	
	Totale lavori	1.217.000.000	1.217.000.000
3	Somme a disposizione:		
	3.1 imprevisti e arrotondamenti	16.000.000	
	3.2 spese tecniche e progettazione	115.000.000	
	3.3 Iva 10% su lavori	123.300.000	
	3.4 Iva 19% su spese tecniche	21.850.000	
	Totale somme a disposizione:	276.150.000	276.150.000
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>1.653.150.000</b>

Il valore degli immobili su cui viene realizzato l'impianto è stato stabilito previa perizia di stima a firma per l'amministrazione comunale di Castel San Niccolò del tecnico comunale arch. Fabrizio Magnani e per la Comunità Montana del dirigente arch. Roberto Brami; il valore stabilito da tale perizia viene accettato dalle parti contraenti senza alcuna contestazione.

Qualora nel corso di esecuzione dell'opera emerga la necessità di provvedere all'aggiornamento dei costi, i Comuni si impegnano ad accettarlo senza contestazioni, purché l'aggiornamento sia motivato tecnicamente.

## **Art. 6**

### **Oneri generali**

Nel costo dell'opera sono comprese anche le spese di progettazione e le spese tecniche; in tal senso, si da' atto che la Comunita' Montana del Casentino - in base a precisi accordi con tutte le amministrazioni comunali - ha già affidato ad un pool di professionisti l'incarico di progettazione.

## **Art. 7**

### **Breve descrizione delle opere da eseguire**

L'impianto di macellazione intercomunale verrà realizzato provvedendo alla ristrutturazione, ampliamento, adeguamento funzionale e alle vigenti normative del mattatoio comunale tuttora esistente sul terreno individuato all'articolo precedente.

## **Art. 8**

### **Finanziamento della costruzione del mattatoio**

Le parti concordano che il finanziamento per la costruzione dell'impianto di macellazione avviene nel modo seguente:

- a) - Comunità Montana del Casentino: assunzione di mutuo con l'istituto Cassa Depositi e Prestiti dell'importo di L. 1.200.000.000 (diconsi lire un miliardo duecentomilioni): l'ente rimborserà l'85% del valore delle rate di ammortamento del mutuo medesimo.
- b) - le amministrazioni comunali: rimborso alla Comunità Montana del rimanente 15% dell'importo di ciascuna rata di ammortamento del mutuo: pagamento con propri fondi ordinari di bilancio della quota rimanente per la copertura della spesa prevista, pari a L. 453.150.000.

Le quote di finanziamento a carico delle amministrazioni comunali sono ripartite secondo un criterio che tiene conto, nella misura del 50%, della popolazione residente in ciascun comune e, nella misura del 50%, del patrimonio zootecnico presente nei comuni, avuto riguardo alle categorie da macello.

Allo scopo di cui alla lettera b), le parti concordano quanto segue:

1. le amministrazioni comunali provvedono ad assumere l'impegno di spesa inerente al pagamento alla Comunità Montana della propria quota di finanziamento entro il 30 aprile 1997; per le amministrazioni inadempienti si applicano gli interessi legali a decorre dalla scadenza del termine;
2. le amministrazioni comunali, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Comunità Montana dell'avvenuta concessione del mutuo e degli importi complessivi e di ciascuna rata a carico di ogni amministrazione, assumono gli atti necessari per provvedere ai pagamenti,

autorizzando il proprio tesoriere a liquidare a favore della Comunità Montana, in concomitanza con la scadenza delle varie rate di ammortamento del mutuo, la quota di propria spettanza.

## **Art. 9**

### **Quote a carico delle amministrazioni comunali**

I coefficienti di ripartizione della spesa a carico delle amministrazioni comunali contraenti e in applicazione dei criteri di cui al 2° comma dell'articolo precedente, sono le seguenti:

amministrazione comunale di Bibbiena 27,02%  
amministrazione comunale di Capolona 7,39%  
amministrazione comunale di Castelfocognano 5,56%  
amministrazione comunale di Castel San Niccolò 6,14%  
amministrazione comunale di Chitignano 1,80%  
amministrazione comunale di Chiusi della Verna 6,22%  
amministrazione comunale di Montemignaio 0,92%  
amministrazione comunale di Ortignano Raggiolo 2,83%  
amministrazione comunale di Poppi 20,46%  
amministrazione comunale di Pratovecchio 7,90%  
amministrazione comunale di Stia 4,46%  
amministrazione comunale di Subbiano 6,58%  
amministrazione comunale di Talla 2,72%

Conseguentemente, gli importi per ciascun comune inerenti la copertura della quota di L. 453.150.000 di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

amministrazione comunale di Bibbiena: £. 122.458.710  
amministrazione comunale di Capolona: £. 33.483.753  
amministrazione comunale di Castelfocognano £. 25.183.747  
amministrazione comunale di Castel San Niccolò £. 27.826.342  
amministrazione comunale di Chitignano £. 8.147.192  
amministrazione comunale di Chiusi della Verna £. 28.175.569  
amministrazione comunale di Montemignaio £. 4.159.043  
amministrazione comunale di Ortignano Raggiolo £. 12.820.205  
amministrazione comunale di Poppi £. 92.719.160  
amministrazione comunale di Pratovecchio £. 35.783.212  
amministrazione comunale di Stia £. 20.232.243  
amministrazione comunale di Subbiano £. 29.817.417

amministrazione comunale di Talla €. 12.343.409.

Gli eventuali aggiornamenti dei costi verranno effettuati sulla base delle quote individuate al comma 1 del presente articolo.

Anche per la suddivisione fra i comuni del 15% dell'importo delle rate di rimborso del mutuo si applicano i coefficienti di ripartizione di cui al 1° comma.

## **Art. 10**

### **Proprieta' dell'opera realizzata**

Le parti convengono che l'immobile costruito, i terreni su cui insiste nonché le attrezzature tecniche a corredo sono di comproprietà di tutte le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla realizzazione, in proporzione alle quote di finanziamento a carico di ciascuno.

A tal fine, le percentuali di partecipazione al finanziamento, in riferimento alla suddivisione di cui agli articoli precedenti, sono le seguenti:

Enti partecipanti	importo 1	copertura 15% importo rate ammortamento mutuo	totali	quota proprietà
Comunità Montana del Casentino	1.020.000.000		1.020.000.000	61,70%
Amm.ni comunali (n.13)	453.150.000	180.000.000	633.150.000	38,30%

Le quote di comproprietà di ciascuna delle tredici amministrazioni comunali, determinate sulla base dei coefficienti di ripartizione ex art. 9 applicati alla quota di finanziamento comune a queste amministrazioni, sono le seguenti:

quota proprietà comune: 38,30 %

Comuni	coeff. ripartiz.	quota comproprietà
Bibbiena	27,09%	10,35%
Capolona	7,39%	2,83%
Castelfocognano	5,56%	2,13%
Castel San Niccolò	6,14%	2,35%
Chitignano	1,80%	0,69%
Chiusi della Verna	6,22%	2,38%
Montemignai	0,92%	0,35%
Ortignano Raggiolo	2,83%	1,08%

Poppi	20,46%	7,84%
Pratovecchio	7,90%	3,02%
Stia	4,46%	1,71%
Subbiano	6,58%	2,52%
Talla	2,72%	1,04%

A tal fine, le parti concordano che gli atti pubblici di trasferimento della proprietà dell'attuale immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, dal comune di Castel San Niccolò a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla realizzazione dell'impianto, vengano effettuati entro un mese dalla acquisita disponibilità dei finanziamenti da parte della Comunità Montana.

In tale sede la Comunità Montana provvederà a liquidare a favore del comune di Castel San Niccolò, a titolo di corrispettivo e in nome e per conto anche di tutte le altre amministrazioni pubbliche contraenti, l'importo di L. 160.000.000 che viene accettato fin da ora da tutti i contraenti e rimane fisso e invariabile.

#### **Art. 11**

##### **Varianti al prg - espropri**

Il comune di Castel San Niccolò si impegna ad approvare tutte le varianti al Piano Regolatore Generale necessarie per la realizzazione dell'opera.

Qualora per rendere l'opera perfettamente funzionale, si renda necessario acquisire la disponibilità di terreni confinanti, il comune di Castel San Niccolò s'impegna a porre in essere le procedure di esproprio necessarie per l'acquisizione delle aree che saranno previste dal progetto esecutivo.

### **NORME COMUNI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 12**

##### **Forme di gestione del servizio**

Le parti firmatarie del presente accordo stabiliscono fin da ora che la gestione associata del servizio di macellazione da effettuarsi *soltanto* nel costruendo impianto debba essere attuata secondo le forme previste alle lettere b) e e) dell'art. 22 della legge 6 giugno 1990, n. 142 e cioè o mediante la costituzione di apposita società di capitali mista pubblico/privato a prevalente capitale privato o mediante affidamento in concessione a terzi (o privati) del servizio di gestione.

La Comunità Montana provvederà ad individuare i soci o l'impresa affidataria del servizio tra le aziende private che operano nel settore, mediante le forme previste dalla legislazione vigente, dando preferenza a strutture cooperative e fermo restando il rispetto dei criteri di economicità, funzionalità e capacità gestionale.

## **Art. 13**

### **Partecipazione finanziaria alla gestione**

Il soggetto a cui verrà affidata la gestione dovrà effettuarla secondo criteri economici, e non potrà richiedere nè pretendere dalle amministrazioni proprietarie interventi finanziari di ripiano di debiti di gestione o di attribuzione di contributi ordinari dovendo garantire l'equilibrio economico-finanziario fra i costi di gestione e le entrate derivanti dall'attività di macellazione.

Conseguentemente, i costi di gestione del servizio non saranno in ogni caso assunti, nè totalmente nè parzialmente, dalle pubbliche amministrazioni contraenti.

*“La comunità montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte della comunità montana potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati, su decisione della Conferenza dei Sindaci, all’incentivazione delle gestioni associate.*

*In caso di revoca- parziale o totale – dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l’intera somma corrispondente al contributo revocato”.*

## **Art. 14**

### **Tariffe**

Le tariffe che il gestore applicherà ai servizi prestati dovranno essere stabilite in funzione della copertura dei costi di gestione e in rapporto ai prezzi praticati nel mercato, oltre a garantire una giusta remunerazione.

La Comunità Montana dovrà esercitare il controllo e la vigilanza sulle tariffe applicate onde assicurarne la trasparenza e congruità, tenendo altresì costantemente informate le amministrazioni comunali. Spetta comunque alla Comunità Montana l’autorizzazione preventiva delle tariffe.

A tal fine, il contratto che disciplina i rapporti con il gestore del servizio dovrà obbligatoriamente prevedere l'attribuzione alla Comunità Montana di tutti i poteri e tutte le facoltà necessarie per assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente articolo, compreso penalità d'importo adeguato e la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del rapporto in presenza di inadempimenti.

## **Art. 15**

### **Risultati di gestione**

A prescindere dalle forme di gestione prescelte, le amministrazioni contraenti dovranno in ogni caso essere correttamente e puntualmente informate sui piani di gestione e sui relativi rendiconti annuali.

La Comunità Montana presenta inoltre ai comuni anche una relazione annuale con cui viene illustrato l'andamento gestionale del servizio, con particolare riferimento agli obiettivi fissati e ai risultati conseguiti.

## **Art. 16**

### **Durata e diritto di recesso**

La durata della presente convenzione viene stabilita consensualmente in anni venti (20) a decorrere dalla data di stipulazione.

Per quanto riguarda la costruzione del mattatoio, stante l'impegno finanziario che coinvolge tutte le amministrazioni interessate, le parti rinunziano all'esercizio del diritto di recesso, anche in presenza di gravi inadempimenti di alcune delle parti firmatarie.

Per la gestione, la facoltà di recesso delle amministrazioni comunali dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno finanziario e dovrà essere motivata esclusivamente dalla cessazione dell'interesse del comune ad usufruire del servizio per mutamento delle condizioni che ne hanno determinato la costruzione.

L'esercizio di tale facoltà determina l'immediata decadenza da ogni diritto connesso o derivante, direttamente o indirettamente, dalla presente convenzione, compresa la comproprietà dell'immobile.

In caso di recesso della Comunità Montana del Casentino o comunque in caso di rinuncia alla gestione della delega, la Comunità Montana s'impegna a continuarne l'esercizio nei sei (6) mesi successivi per permettere alle amministrazioni comunali di individuare altre forme di gestione del servizio medesimo.

In ogni caso, il recesso non dà mai il diritto ad ottenere la restituzione delle quote versate dall'amministrazione recedente, sia per la costruzione del mattatoio che per la gestione del servizio.

## **Art. 17**

### **Vigilanza**

La vigilanza sulla attuazione del presente accordo è svolta da un collegio composto dal presidente della Comunità Montana del Casentino o suo delegato, che lo presiede, dal sindaco del comune di Castel San Niccolò o suo delegato, dal sindaco del comune di Bibbiena o suo delegato.

## **Art. 18**

### **Modifiche dell'accordo**

Su istanza di una delle parti firmatarie, nel periodo di realizzazione del mattatoio e nel successivo periodo di gestione del servizio, possono essere prese in esame ipotesi di modifiche al presente accordo.

In tal caso saranno adottate quelle modifiche che riportino il consenso di almeno la maggioranza delle amministrazioni partecipanti e diventano vincolanti per tutte le amministrazioni contraenti.

Le modifiche dovranno essere approvate con le stesse modalita' previste per il presente atto.

### **Art. 19**

#### **Elezione domicilio**

Le parti intervenute al presente atto eleggono domicilio cosi' come alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 20**

#### **Spese**

Tutte le spese del presente atto, anche conseguenziali, sono a carico della Comunità Montana che le assume.

- § Comunità Montana Casentino
- § Comune di Bibbiena
- § Comune Capolona
- § Comune di Castel Focognano
- § Comune Castel San Niccolò
- § Comune Chitignano
- § Comune Chiusi della Verna
- § Comune Montemignaio
- § Comune Ortignano Raggiolo
- § Comune Poppi
- § Comune Pratovecchio
- § Comune Stia
- § Comune Subbiano
- § Comune Talla